



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
SEZIONE DEL LAVORO

La Corte di Appello di Caltanissetta, sezione lavoro, composta dai signori:

Dott. Roberto Rezzonico	Presidente
Dott. Andrea Salvatore Catalano	Consigliere
Dott. Marco Sabella	Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 195/2025 R.G. avente per oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Enna, promossa

DA

[REDACTED] difesi dall'avv. Sergio Galleano, come da procure in atti

Appellanti

CONTRO

Comune di Agira, in persona del sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall' [REDACTED], presso il cui studio in [REDACTED] è elettivamente domiciliato

Appellato

Conclusioni delle parti: come da rispettivi scritti difensivi

IN FATTO E IN DIRITTO

Con ricorso depositato al Tribunale di Enna, sezione lavoro il 6.8.2021, gli odierni appellanti evocavano in giudizio il Comune di Agira al fine di sentire dichiarare la nullità e/o illegittimità della risoluzione dei rapporti di Asu in corso con il predetto Comune, nonché di ordinare al



Comune la ricostituzione ex tunc degli stessi, con condanna al pagamento del sussidio Asu, sino alla data del 31.12.2021 o, in via subordinata, la condanna del Comune convenuto al risarcimento del danno, commisurata nella misura del sussidio dalla data di interruzione del rapporto sino a tutto il 31.12.2021.

Deducevano all'uopo che l'interruzione del rapporti di lavoro in menzione era diretta conseguenza di una pregressa azione giudiziaria iniziata da alcuni degli originari cinque lavoratori e dal rifiuto degli attuali ricorrenti di siglare una rinuncia formale ai danni subiti, a seguito dell'improprio utilizzo delle loro prestazioni lavorative da parte degli amministratori comunali, lamentando che il mancato rinnovo dei contratti sarebbe palesemente discriminatorio ed illegittimo e certamente assimilabile ad un vero e proprio licenziamento, peraltro neppure comunicato per iscritto ai singoli interessati.

In particolare, al fine di evidenziare l'illiceità della condotta tenuta dall'amministrazione comunale, i ricorrenti esponevano in fatto, documentando ogni passaggio, che presso il comune di Agira erano in forza complessivamente 28 lavoratori socialmente utili, inseriti nell'elenco di cui all'art.30 comma 1 della legge regionale siciliana 5/2014, e che cinque di essi, tra cui i ricorrenti [REDACTED]

[REDACTED] avevano intrattenuto un contenzioso giudiziario all'esito del quale questa Corte, riformando la decisione di primo grado, con sentenza n. 575/2020 del 24.12.2020 aveva condannato il Comune di Agira a corrispondere ai ricorrenti il risarcimento per danno c.d. "comunitario" a causa dell'abuso ricorso alle assunzioni a termine nell'ambito di rapporti che venivano qualificati di lavoro subordinato.

Pochi giorni dopo, con delibera n. 180 del 29.12.2020, la Giunta comunale, proponeva di prorogare le attività socialmente utili di n. 28 lavoratori inseriti nell'elenco di cui all'art. 30, comma 1, della legge regionale 5/2014, dal 01.01.2021 al 31.12.2021, tra i quali i ricorrenti, dando atto che: *"in relazione al proprio fabbisogno organizzativo ed alle comprovate esigenze istituzionali di questo Ente, permane la necessità, al fine di garantire i servizi, di proseguire i rapporti posti in essere ed in costanza di utilizzazione con i soggetti impegnati nelle attività socialmente utili, nei limiti degli stanziamenti di bilancio e delle risorse*



regionali”.

Tale delibera, peraltro, faceva seguito alla n. 189 del 6.11.2017, con la quale si approvava il percorso di fuoriuscita dal bacino dei lavoratori socialmente utili tramite stabilizzazione dei ricorrenti, nonché alla analoga delibera di prosecuzione dei rapporti n. 11 del 30.01.2019, alla delibera n. 60 del 19.04.2019 di approvazione del piano triennale del fabbisogno del personale 2019-2021 e alla ulteriore delibera n. 18 del 18.02.2020 di conferma del programma di stabilizzazione.

Tuttavia, in data 17.01.21, il Segretario comunale dell'ente convenuto venuto a conoscenza della sentenza resa da questa Corte, formulava un parere di revoca in autotutela della delibera n. 180 del 29.12.2020, paventando che la pronuncia *“potrebbe pertanto esporre gli amministratori e funzionari di codesto Ente a responsabilità amministrative foriere di danno erariale”*.

La giunta comunale procedeva, quindi e di conseguenza, con delibera n. 11 del 01.02.2021, alla revoca della prosecuzione del rapporto dei lavoratori Asu già prorogata con la precedente delibera n. 180/2020, interrompendo, di fatto, i rapporti, senza neanche darne formale comunicazione ai lavoratori interessati che si attivavano tempestivamente per le vie istituzionali tanto che, in data 17.03.2021, l'Assessorato regionale al lavoro, su istanza delle Organizzazioni sindacali, comunicava al Comune di proseguire nell'applicazione della delibera 180 del 29.12.2020 e, ove non fosse intenzionato a proseguire nell'utilizzo dei lavoratori Asu, attendere l'avvio della procedura di mobilità presso altri Enti disponibili all'utilizzo dei lavoratori interessati.

Il Comune rimaneva inerte, nonostante le indicazioni della Regione e le proposte di alcuni sindacati, che offrivano, a chi fosse disponibile, la sospensione degli effetti nascenti dalla sentenza, a fronte dell'avvio nei loro confronti, del processo di stabilizzazione da parte del Comune, prevedendo che all'avvenuto consolidamento del rapporto a tempo indeterminato, entro un certo periodo, avrebbe automaticamente operato la rinuncia ad ogni diritto pregresso, come riconosciuto dalla Corte di appello di Caltanissetta.

Il comune optava, invece, per una diversa soluzione, inducendo tramite sindacato i lavoratori a inviare una proposta transattiva,



consistente in una rinuncia preventiva ad ogni diritto presente, passato e futuro nascente dal rapporto di lavoro pregresso, in cambio del rinnovo del rapporto ASU, soluzione poi consacrata nella delibera della Giunta n. 40 del 02.04.21.

Così, con determina del 4.5.21, il sindaco di Agira disponeva il riutilizzo dei 19 soggetti che avevano aderito all'accordo, nelle medesime mansioni precedentemente svolte che erano state dichiarate riferibili ad un rapporto di lavoro subordinato da questa Corte, restando invece esclusi gli appellanti nella causa decisa con la citata sentenza della C.A di Caltanissetta, dando atto che [REDACTED]

[REDACTED] avevano medio tempore cessato il rapporto con il Comune, ed altri lavoratori, tra i quali i signori [REDACTED] [REDACTED], oggi pure ricorrenti/appellanti.

Dedotta la natura discriminatoria e ritorsiva dei provvedimenti del Comune impugnati, i ricorrenti chiedevano: *“Accertarsi e dichiararsi la nullità e/o illegittimità della risoluzione dei rapporti di Asu in corso con i ricorrentie, per l'effetto, ordinarsi al Comune la ricostituzione ex tunc degli stessi, con condanna al pagamento del sussidio Asu, sino alla data del 31.12 2021; In subordine, ritenuta l'illegittimità del mancato rinnovo, condannarsi il Comune convenuto al risarcimento del danno commisurato nella misura del sussidio dalla data di interruzione del rapporto sino a tutto il 31.12.2021. 3. Con rivalutazione e/o interessi.”*

Costituitosi in giudizio, il Comune convenuto chiedeva preliminarmente di essere autorizzato a chiamare in giudizio l'Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro – istanza rigettata dal Tribunale – e, nel merito, il rigetto del ricorso per difetto di legittimazione passiva del Comune di Agira ed in ogni caso perché infondato.

Con sentenza n. 555/2025 R.G., pubblicata in data 26.06.2025, l'adito Tribunale di Enna in funzione di giudice del lavoro rigettava il ricorso, condannando i ricorrenti in solido al pagamento delle spese in favore della controparte.

Argomentava, in buona sostanza, il Tribunale, che, l'interruzione dei rapporti, dei quali già era peraltro già stata disposta la proroga con la citata delibera n. 180 del 29.12.2020, sarebbe stata giustificata in



ragione dell'illegittimità della loro ulteriore prosecuzione, proprio in forza di quanto stabilito da questa Corte con la sentenza n. 575/2020, per cui *“il comportamento del Comune di Agira non ha pertanto nulla né di vessatorio né di discriminatorio nei confronti dei ricorrenti, essendosi invece allineato alle disposizioni date dalla Corte d'Appello, la quale ha stigmatizzato la condotta del Comune che continua a porre in essere contratti in violazione di legge, così esponendosi a risarcimenti del danno che incidono in modo illegittimo sui conti dello Stesso Comune, esponendolo a responsabilità contabile”* (v. pagg. 6/7 della sentenza appellata)

Quindi, secondo il primo decidente: *“il comportamento che pertanto oggi i ricorrenti imputano al Comune è proprio quello di conformarsi alla statuizione giudiziale della Corte d'Appello di Caltanissetta, il cui presupposto logico (ed espressamente dichiarato in motivazione) è proprio quello della illegittimità dei rapporti in essere perché reiterati oltre i limiti di legge. Né i ricorrenti hanno un diritto incondizionato alla stabilizzazione, atteso che quest'ultima procedura è nella sostanza una procedura concorsuale pubblica, che può essere revocata e nella quale comunque prevale il pubblico interesse all'efficienza trasparenza e imparzialità della Pubblica Amministrazione.”*

Anzi, secondo il Tribunale - lungi dall'aver adottato una condotta discriminatoria nei confronti dei lavoratori che avevano intentato il sopra citato contenzioso e di coloro che non avevano comunque inteso siglare la rinuncia a tutti i diritti derivanti dai pregressi contratti ASU, prorogando solo i contratti dei lavori socialmente utili che si erano di fatto sottomessi alla proposta transattiva – *“proprio la circostanza che il Comune di Agira abbia avviato le procedure di stabilizzazione e abbia cercato di rimediare alla situazione in cui i ricorrenti si sono di fatto trovati (peraltro a seguito delle stesse azioni giudiziarie dagli stessi incoate), nei modi previsti dalla legge e nei limiti concessi ad un ente pubblico, assoggettato a stringenti regole di contabilità pubblica, oltre ai principi costituzionali sopra accennati di efficienza, trasparenza, imparzialità e di assunzione mediante procedure concorsuali, dimostra al contrario la buona volontà del Comune di risolvere il problema cercando di far rientrare nei ranghi*



dell'Ente i lavoratori, già illecitamente impiegati a seguito di modalità di assunzione opache e non conformi alle regole del pubblico concorso.”

Quindi, in definitiva e in tale prospettiva - tralasciando, in quanto prive di rilevante contenuto, le altre considerazioni metagiuridiche sulle quali è stato fondato il rigetto delle domande attoree - era il comune convenuto ad essere stato vittima della mala fede di alcuni dipendenti ASU, che avevano avuto l'ardire di rivendicare i loro giusti diritti, facendo emergere una condotta datoriale di abusivo ricorso alle assunzioni a termine nell'ambito di rapporti lavorativi assimilabili a quelli subordinati presso la P.A., che era invece meglio tenere celata proprio per non costringere l'ente locale a farli cessare, evitando di ripetere un abuso foriero anche di responsabilità contabili, imputandosi tra le righe anche a questa Corte "la colpa" di avere deciso in senso favorevole ai lavoratori il precedente contenzioso (con sentenza peraltro poi confermata dalla Suprema Corte con ordinanza 6188/2025 del 8.3.2025) riformando la decisione di primo grado che, invece - pur nella totale incomprensione da parte del Tribunale dell'oggetto delle domande proposte, stando almeno alla lettura motivazione della sentenza di riforma poi avallata dal giudice di legittimità - avendo negato l'abuso aveva di fatto garantito una sorta di *pax* tra parte datoriale e lavoratori che, nascondendo all'esterno la condotta illecita della prima (asseverata, si ripete, ormai in modo definitivo), consentiva di fatto di "mantenere il mondo come stava" e di continuare a prorogare i contratti ASU in atto.

Avverso detta sentenza propongono appello gli originari ricorrenti, per i motivi che saranno appresso analizzati, chiedendone la totale riforma, con accoglimento delle domande di cui all'atto introduttivo del giudizio.

Il comune di Agira si è costituito, chiedendo il rigetto del gravame

Parte appellante lamenta in buona sostanza che la decisione impugnata sarebbe, non solo errata in diritto, ma anche del tutto avulsa dalla realtà dei fatti allegati in giudizio e dalle conseguenti domande svolte nell'atto introduttivo di causa, non confrontandosi con il fatto che gli appellanti erano già stati



oggetto di provvedimenti di rinnovo dei loro rapporti che avrebbero portato alla loro stabilizzazione - già deliberata ed in effetti poi avvenuta (cfr. delibera della giunta municipale n. 135 del 1.8.2024, in atti) - fatto con verificatosi a seguito della loro esclusione sia dalla proroga del rapporto dal 01.01.2021 al 31.12.2021 già oggetto della delibera n. 180 del 29.12.2020, poi revocata in autotutela, che dai rinnovi poi concessi al solo personale ASU che aveva firmato l'accordo transattivo di cui si è sopra detto, esclusione avvenuta non in base ad una ragione organizzativa ma unicamente a scopo ritorsivo, per non avere essi rinunciato a ciò che il giudice aveva loro riconosciuto (nel caso di [REDACTED] [REDACTED] o avrebbe potuto riconoscere (nel caso di [REDACTED] [REDACTED] ai sensi della disciplina di cui all'art. 36 d.lgs. 165/2001 e 2126 c.c.

Oggetto del giudizio è dunque la legittimità del rifiuto del Comune al rinnovo, la perdita del lavoro e la successiva mancata stabilizzazione dei ricorrenti, dovendosi valutare, appunto, se tale rifiuto rinvenga le sue basi in motivate e obiettive ragioni giustificative ovvero, come adombrato dagli originari ricorrenti, in ragioni, illecite, di mera ritorsione e/o discriminazione verso coloro che avevano instaurato contenziosi con l'amministrazione comunale o avevano comune rifiutato di transigere rinunciando a tutti i loro pregressi diritti pur di ottenere la proroga dei contratti ASU e la successiva stabilizzazione.

Rilevano gli appellanti che del tutto evidente, alla luce della documentazione prodotta in atti, sarebbe il motivo illecito ritorsivo che ha guidato nella specie l'operato del comune convenuto e che ha condotto all'espulsione dal bacino degli ASU solo di coloro che, appunto, si erano opposti alla proposta transattiva avanzata (*rectius* imposta) dalla parte datoriale, non essendo mai stata fornita alcuna altra giustificazione che non fosse collegata al paventato rischio della possibile richiesta di danni erariali agli amministratori in conseguenza della proroga di contratti la cui reiterazione era stata già accertata



come abusiva e foriera di pretese riparatorie in sede giudiziaria, rischio in realtà inesistente.

Le doglianze avanzate dagli appellanti - con corredo argomentativo in realtà ben più esteso di quello appena sintetizzato, con l'avallo di arresti giurisprudenziali, sia di legittimità che di merito, formatisi in casi del tutto sovrapponibili a quello in commento - appaiono fondate.

Quanto, infatti, al pericolo di danno erariale lamentato dal Comune appellato e riconosciuto dal giudice - che evidentemente non ha adeguatamente apprezzato e correttamente inteso la disciplina normativa applicabile, né ben compreso il percorso motivazionale e le statuizioni contenute nella sentenza di questa Corte n. 575/2020 sopra più volte citata - quale unica, legittima, giustificazione dell'interruzione dei rapporti, osserva la Corte che, sì come ben evidenziato anche dagli appellanti, si tratta di elemento, oltre che inconcludente ai fini di causa, del tutto privo di fondamento, posto che le deliberazioni che avevano dato avvio alla stabilizzazione (delibere di Giunta nn. 11/2019, 60/2019, 18/2020 e 135 del 1.8.2024, tutte in atti), rendevano in realtà legittime le proroghe dei contratti, proprio in quanto finalizzate alla stabilizzazione, e, dunque, escludevano il danno cd. "comunitario", riconosciuto invece da questa Corte con la sentenza n. 575/2020 con riguardo al periodo ventennale di precariato imposto ai lavoratori socialmente utili nel periodo antecedente all'avvio delle dette procedure di stabilizzazione che, come noto ai più ma non necessariamente a tutti, hanno avuto concreto inizio solo in virtù del D.Lsg. n. 75/2017, il cui articolo 20, comma 8 autorizzava, appunto, le amministrazioni a prorogare i contratti a tempo determinato del personale interessato dalle procedure di stabilizzazione «*fino al completamento delle medesime*». Analogamente la Legge di Bilancio 2019 (L. 145/2018), per la stabilizzazione di lavoratori socialmente utili, ha previsto esplicitamente la proroga delle convenzioni e dei contratti a tempo determinato «*nelle more del completamento di tali procedure*».



È inoltre vero, come rilevato dagli appellanti e come evidenziato anche dal primo giudice sia pure in un contesto argomentativo contraddittorio, che, al di fuori di specifiche previsioni, il lavoratore precario non può vantare una pretesa giuridicamente tutelata alla continuazione del rapporto di lavoro oltre la scadenza pattuita, tuttavia nel caso di specie, contrariamente a quanto confusamente arguito dal tribunale, non si è in presenza di una mancata proroga dei rapporti a termine già in atto ma della revoca del provvedimento con il quale l'amministrazione aveva già manifestato la propria volontà di procedere alla proroga proprio in vista del completamento dell'iter di stabilizzazione del personale precario, avviando formalmente la relativa procedura, fatto che poi sarebbe effettivamente avvenuto con l'adozione della delibera 1.8.2024 n. 135, sopra citata e parimenti in atti, dalla quale gli appellanti risultano essere stati esclusi, a differenza di tutti gli altri ASU che avevano invece aderito all'accordo transattivo con rinuncia ai loro diritti pregressi nascenti dallo stato di precariato nel quale erano stati fino ad allora tenuti. In questo ambito, la proroga dei contratti a termine cessa effettivamente di essere un atto meramente discrezionale e diviene uno strumento necessario e funzionale a garantire il buon esito del processo di assunzione a tempo indeterminato. Osserva infatti la Suprema Corte (sentenza 23019/2018) che, in riferimento alla prosecuzione dei rapporti in essere: *“è, invece, evidentemente da attribuirsi all'esigenza di continuità per quei contratti che scadrebbero durante lo svolgimento della procedura di stabilizzazione (“nelle more della stabilizzazione” significa, infatti, che il procedimento è in corso di svolgimento), al fine di evitare che i lavoratori che hanno concrete possibilità di raggiungere il traguardo della trasformazione dei rapporti di lavoro, se ne vedano privati per il mero raggiungimento del termine di scadenza contrattuale”*. In altri termini, essendo proprio il disposto di legge a consentire e legittimare la proroga dei rapporti in discorso



all'esclusivo fine della stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili (che fino ad allora erano stati precarizzati per oltre un ventennio dietro lo schermo, prima, dei contratti a progetto e poi dei contratti di pubblica utilità che dissimulavano in realtà vere e proprie assunzioni a termine nel pubblico impiego prorogate in violazione di legge), quanto meno a partire dal 2017 tali proroghe sono divenute legittime e insuscettibili di produrre i danni erariali paventati nel provvedimento di revoca della delibera n. 180/2020 quale unica ragione della sua adozione e unico motivo della sua legittimità, secondo il primo decidente.

Inoltre, proprio in virtù di quanto appena detto, la decisione di prorogare o meno i rapporti in essere, nel momento in cui l'ente decide di intraprendere il percorso di stabilizzazione, ricorrendone i presupposti, oltretutto neanche a spese proprie, non costituisce più oggetto di discrezionalità amministrativa in senso stretto, di norma non sindacabile in sede giudiziaria, ma, in quanto diretta a soggetti che si trovano nella particolare posizione qualificata di cui s'è detto, appare invece soggetta ad un più rigoroso obbligo motivazionale, essendo essa in qualche modo indirizzata dall'obiettivo di legge individuato.

Nella specie, dunque, occorre semplicemente verificare, in diritto, se il mancato rinnovo agli appellanti dei contratti a termine per cui è causa (o, meglio, la decisione di porre nel nulla la proroga già concessa fino al 31.12.2021) integrasse o meno un comportamento ritorsivo, come tale passibile della tutela antidiscriminatoria invocata, trattandosi di disciplina affinata in sede giurisprudenziale che, pur elaborata per i casi di licenziamento, ben può essere applicata in via analogica al caso di specie, essendosi in presenza di contratti a termine che sono stati rinnovati, senza alcuna soluzione di continuità, certamente da oltre un ventennio, per i quali si è concretizzata, come detto, l'aspettativa di una stabilizzazione rispetto ai quali il mancato rinnovo deliberato dal Comune nelle circostanze temporali di cui meglio si dirà appresso, appare del tutto assimilabile ad una sostanziale interruzione del rapporto.



E tale indagine prescinde comunque e in ogni caso dalla doverosità o facoltatività del suddetto rinnovo, dal momento che, come noto, ove l'esercizio di un potere discrezionale della Pubblica Amministrazione trasmodi in un comportamento vessatorio, ritorsivo o discriminatorio, la sua stessa illiceità ne consente la sottoposizione alle sanzioni previste dalla normativa antidiscriminatoria, non venendo più in considerazione l'esercizio (che deve presupporre la sua liceità) della discrezionalità amministrativa.

In relazione all'indagine sollecitata dagli originari ricorrenti occorre poi ricordare, sotto il profilo dell'onere probatorio, che pur gravando esso in capo al lavoratore che deduca la ritorsività della condotta adottata dalla parte datoriale, che l'art. 4 comma 4 D. Lsg. 216/2003 introduce, in *subiecta materia*, un'agevolazione probatoria, consentendo al lavoratore di dedurre, anche sulla base di dati statistici, elementi di fatto, in termini gravi, precisi e concordanti, che il giudice valuta ai sensi dell'articolo 2729, primo comma, del codice civile, onerando, in tal modo, la parte datoriale di fornire, al contrario, altri elementi in grado di contrastare il giudizio presuntivo basato sui fatti dedotti nella loro oggettività.

Venendo alla considerazione di tali fatti, appare, innanzitutto, del tutto pacifico, in quanto non solo documentato ma anche non fatto oggetto di contestazione, che gli unici lavoratori precari cui non è stato rinnovato il contratto fino al 31.12.2021 sono gli odierni appellanti e che tale platea coincide esattamente con coloro i quali non hanno accettato di sottoscrivere l'accordo transattivo sopra più volte citato, sottoscritto, invece, da tutti gli altri precari, avente ad oggetto o la rinuncia al risarcimento del danno così come statuito in seno alla sentenza n. 575/2020 di questa Corte, o la rinuncia a fare valere in giudizio gli analoghi diritti nascenti dai pregressi rapporti a termine.

Il Comune ha giustificato tale scelta allegando di non potere ulteriormente prorogare i ridetti contratti a termine, onde non aggravare la responsabilità patrimoniale già riconosciuta da



detta pronuncia, e di avere pertanto accolto la richiesta di rinnovo unicamente per coloro i quali, sottoscrivendo il citato accordo transattivo, avessero assicurato di non far valere ulteriormente tale tipo di responsabilità.

Del resto, tale è anche il tenore formale della delibera di Giunta n. 11 del 1.2.2021, di annullamento in autotutela della delibera di proroga dei rapporti n. 180/2020, che, recependo in toto la proposta del Segretario comunale del 17.1.2021, giustifica la decisione proprio con la ritenuta necessità di evitare per il futuro di ripetere l'abusiva reiterazione dei contratti a termine in atto al fine di evitare possibili responsabilità erariali degli amministratori comunali.

Nessun dubbio sussiste, dunque, già a livello meramente documentale, che mentre, da un lato, il Comune, con la delibera n. 180/2020, aveva ritenuto indispensabile prorogare nuovamente i contratti di tutti e 28 gli ASU in servizio rilevando *“che in relazione al proprio fabbisogno organizzativo ed alle comprovate esigenze istituzionali di questo Ente, permane la necessità, al fine di garantire i servizi, di proseguire i rapporti posti in essere ed in costanza di utilizzazione con i soggetti impegnati nelle attività socialmente utili, nei limiti degli stanziamenti di bilancio e delle risorse regionali”*, dall'altro lato l'annullamento di tale provvedimento sia avvenuto unicamente per le ragioni appena indicate, da ritenere però del tutto insussistenti, come detto.

Come sopra accennato, infatti, e come correttamente rilevato nel precedente di merito prodotto in atti, pienamente condiviso da questa Corte, la destinazione dei rapporti precari in essere alla definitiva stabilizzazione, con conseguente sanatoria di ogni possibile pregressa situazione di abuso, e la necessità, del tutto intuibile, di dare agli enti territoriali la possibilità di assicurare *medio tempore* (e comunque per un tempo legalmente prestabilito) i servizi sin qui svolti dai soggetti titolari di tali rapporti, costituiva la ragione oggettiva, prevista *ex lege* secondo criteri e in ossequio a limiti del tutto compatibili con la direttiva comunitaria n. 70/1999, che



metteva l'amministrazione al riparo da possibili future rivendicazioni circa l'illegittimità del rinnovo contrattuale eventualmente disposto nell'esercizio delle facoltà consentite dal decreto citato.

Sotto altro aspetto, del tutto infondato si appalesa anche la giustificazione, pure valorizzata dal primo giudice, del mancato rinnovo al fine di tutelare le finanze dell'ente.

Mette conto, a tal proposito, evidenziare che la Regione, così come consentito dal decreto Madia, ha già pacificamente apprestato i finanziamenti per il rinnovo dei contratti finalizzati alla stabilizzazione; che tale stabilizzazione, come è parimenti pacifico tra le parti, è stata avviata dal Comune di Agira con riferimento a tutti i precari, ivi inclusi gli odierni appellanti, sicché non può dubitarsi che la copertura finanziaria riguardi la totalità di detti contratti.

A fronte di tali dati di fatto, documentati ed incontestati, e ravvisata l'inconsistenza delle ragioni poste dall'ente appellato a sostegno del mancato rinnovo dei contratti a termine, selettivamente deliberato solo nei confronti di coloro che non avevano accettato di rinunciare ai diritti risarcitori già accertati o da accertare con sentenza, ritiene questa Corte che sussistano plurimi indizi tra loro convergenti del carattere ritorsivo di tale scelta del Comune, avendo la stessa assunto l'aspetto di una reazione ingiusta e arbitraria rispetto al legittimo rifiuto dei ricorrenti di sottoscrivere la menzionata dichiarazione liberatoria, condotta, oltretutto, di per se illecita e sanzionabile alla stregua di ogni comportamento di tipo discriminatorio.

Non pare al riguardo superfluo ricordare anche il recente arresto della Suprema Corte citato da parte appellante che, in fattispecie del tutto sovrapponibile a quella in discussione, non ha mancato di rilevare che: *“il datore di lavoro pubblico contrattualizzato non può subordinare l'instaurazione di un rapporto di lavoro, sia pure a termine, alla rinuncia preventiva, da parte del lavoratore, all'esercizio dei diritti indisponibili riconosciutigli dalla legge”* tra i quali rientrano non soltanto i



diritti di natura retributiva o risarcitoria correlati alla lesione di diritti fondamentali della persona, *“ma, alla luce della “ratio” sottesa alla disposizione codicistica, posta a tutela del lavoratore, quale parte più debole del rapporto di lavoro, ogni altra posizione regolata in via ordinaria attraverso norme inderogabili, salvo che vi sia espressa previsione contraria”*, osservando che nella specie esaminata la tutela del lavoratore avverso l’abusiva reiterazione dei contratti a termini trovava fondamento nel diritto eurounitario – Accordo Quadro sul rapporto di lavoro a tempo indeterminato, allegato alla Direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28.6.1999 - e nella disciplina nazionale che l’ha recepita (Cfr. Cass., Sez. L., ordinanza n. 4731/2024, con la quale la Corte, cassando con rinvio la decisione di merito, ha affermato che del tutto erroneamente il giudice di appello aveva affermato che motivi di interesse pubblico, consistenti nell’evitare, appunto, eventuali cause risarcitorie legittimavano la richiesta rivolta ai lavoratori di sottoscrivere la liberatoria dalle pretese risarcitoria, quale condizione per dar corso al rinnovo dei contratti a termine).

Consegue all’accertamento del carattere illecito del diniego di proroga, il conseguente risarcimento del danno che va commisurato, come da domanda, alle retribuzioni che gli appellanti non hanno potuto percepire per effetto della condotta discriminatoria fino al 31.12.2021, e che invece avrebbero riscosso ove fosse stato loro tempestivamente rinnovato il contratto, al pari di tutti gli altri precari, oltre accessori di legge.

La sentenza appellata deve essere dunque riformata per quanto di ragione.

Tenuto conto dell’esito complessivo della lite e in applicazione del principio della soccombenza il Comune di Agira deve essere condannato a rifondere agli appellanti le spese afferenti a entrambi i gradi del giudizio, liquidate come in dispositivo (compensi medi per cause di valore indeterminato a media complessità ex art. DM n.



55/2014 come modificato dal DM n. 147/2022, con aumento ex art. 4 comma 2 DM n. 55/2014).

P. Q. M.

disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
in riforma della sentenza del Tribunale di Enna in funzione di giudice del lavoro n. 555/2025 R.G., pubblicata in data 26.06.2025

- dichiara la nullità della risoluzione dei rapporti di Asu in corso con [REDACTED],

[REDACTED] e, per l'effetto, ordina al Comune di Agira in persona del sindaco pro tempore la ricostituzione ex tunc degli stessi, e lo condanna al pagamento del sussidio Asu in favore degli appellanti, sino alla data del 31.12 2021;

- condanna il Comune di Agira in persona del sindaco pro tempore a rifondere agli appellanti le spese di lite afferenti a entrambi i gradi del giudizio, liquidate in complessivi euro 27.150,00, oltre iva cpa e rimborso spese generali come per legge per il primo grado e in euro 30.390,00, oltre iva cpa e rimborso spese generali come per legge per il presente grado.

Caltanissetta, 22.10.2025

IL GIUDICE REL. EST.

IL PRESIDENTE

